Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 7 agosto 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 luglio 1971, n. **540.**
Contributo all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI) con sede in Roma . Pag. 4986

LEGGE 8 luglio 1971, n. **541.**
Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati . Pag. 4987

LEGGE 10 luglio 1971, n. **542.**
Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Padova una porzione del locale compendio immobiliare dello Stato denominato « Caserma Prandina » Pag. 4987

LEGGE 10 luglio 1971, n. **543.**
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per quanto concerne la denuncia di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli. Pag. 4987

LEGGE 24 luglio 1971, n. **544.**
Concessione di contributi straordinari alla fondazione « Opera campana dei Caduti » di Rovereto, per la sistemazione della campana, e al comune di Rovereto, per il ripristino del castello ove ha sede il Museo di guerra. Pag. 4988

LEGGE 25 luglio 1971, n. **545.**
Norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle Conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse . . . . . Pag. 4988

LEGGE 28 luglio 1971, n. **546.**
Organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza . . . . . Pag. 4991

LEGGE 28 luglio 1971, n. **547.**
Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale . . Pag. 4992

LEGGE 28 luglio 1971, n. **548.**
Modifica dell'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, che estende agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 . . . . Pag. 4993

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1971, n. **549.**
Estinzione della fondazione « Ugolino Vivaldi », con sede in Genova . . . . . Pag. 4993

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971, n. **550.**
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della SS. Trinità, nel comune di Locana. Pag. 4993

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1971, n. **551.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Catanzaro . Pag. 4993

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1971, n. **552.**
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Teresa del Bambino Gesù, in Legnano. Pag. 4993

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1971.
Nomina del presidente del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione sicilana . . . . . Pag. 4993

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1971.
Orari, prove di esame e programmi d'insegnamento delle scuole medie ad ordinamento speciale delle Valli Ladine della provincia di Bolzano . Pag. 4994

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1971.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Frosinone . Pag. 4995

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1971.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Perugia . Pag. 4995

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1971.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catania . Pag. 4995

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1971.
Approvazione del modello di listino ufficiale da adottarsi presso le borse valori . Pag. 4995

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur. Pag. 5002

Ministero della sanità: Revoca di decreti concernenti la vendita delle acque minerali nazionali artificiali « Antiurica Giommi » e « Alcalina Giommi » Pag. 5002

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa cattolica-Malnate s. a r.l. », con sede in Malnate . . . Pag. 5002

Ministero della pubblica istruzione:
Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di laurea . Pag. 5002
Smarrimento di diplomi originali di laurea . Pag. 5002
Esito di ricorsi . . Pag. 5002

Ministero del tesoro:
Accreditamento di notaio per le operazioni di debito pubblico . Pag. 5003
Esito di ricorsi . Pag. 5003
Media dei cambi e dei titoli . Pag. 5003

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Concorso a quattro posti di referendario presso il Consiglio di Stato. Pag. 5004

Ministero del bilancio e della programmazione economica: Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso a sei posti di inserviente in prova. Pag. 5004

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità:
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale . . Pag. 5005
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche . . Pag. 5005

Ufficio medico provinciale di Lucca: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca . . Pag. 5005

Ufficio medico provinciale di Viterbo: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo . . . Pag. 5005

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige:

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1971, n. **8.**
Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1969, n. 9, concernente: « Provvidenze a favore delle cooperative agricole e delle associazioni di produttori e di allevatori ». Pag. 5006

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1971, n. **9.**
Norme integrative dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione . . . . Pag. 5006

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1971, n. **10.**
Autorizzazione alla vendita in favore del comune di Bolzano e della parrocchia Sacra Famiglia di Bolzano, di alcuni immobili in comune di Bolzano . . . . . Pag. 5007

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1971, n. **11.**
Modificazioni alla legge regionale 21 novembre 1958, n. 28, concernente: « Disciplina delle ricerche e delle coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi » . . . . . Pag. 5007

Regione siciliana:

LEGGE 3 giugno 1971, n. **17.**
Integrazione del fondo di rotazione costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.) per il credito di impianto, ampliamento e ammodernamento delle imprese artigiane, previsto dall'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34 . . . Pag. 5008

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 luglio 1971, n. **540.**

Contributo all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI) con sede in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, con decorrenza dall'anno 1971, la concessione di un contributo annuo di lire 75 milioni a favore dell'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI) con sede in Roma.

Art. 2.

All'onere di lire 75 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1971, si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — MORO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

LEGGE 8 luglio 1971, n. **541**.

Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati, si applica anche agli ex deportati ed agli ex perseguitati, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 10 luglio 1971, n. **542**.

Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Padova una porzione del locale compendio immobiliare dello Stato denominato « Caserma Prandina ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di Padova, per il prezzo di lire 760 milioni, da corrispondersi in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima contestualmente alla stipula del relativo contratto, e le rimanenti nei due anni successivi, di una porzione pari a circa 49 mila metri quadrati dell'immobile militare denominato Caserma Prandina, sito in detta città, censito alla sezione *F* - foglio IV - mappale 48 fabbricato urbano, previa dismissione al patrimonio disponibile dello Stato.

E' fatto obbligo al comune di Padova di destinare l'immobile a parco pubblico.

Art. 2.

La consegna dell'immobile al comune verrà effettuata allo scadere del terzo anno dalla data di stipula del contratto di trasferimento, contratto che sarà approvato con decreto del Ministro per le finanze.

In caso di consegna, in tutto o in parte anticipata, il comune dovrà corrispondere gli interessi legali del 5 per cento sul valore della parte consegnata, per il periodo di tempo relativo all'anticipo con il quale la consegna stessa viene effettuata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — TANASSI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 10 luglio 1971, n. **543**.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per quanto concerne la denuncia di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Chiunque detiene uve per la vinificazione e chiunque detiene o ha prodotto mosti, mosti muti, filtrati dolci, mosti cotti, mosti concentrati, vini e vini speciali deve ogni anno, entro il 6 settembre per le quantità detenute alla data del 31 agosto ed entro il 29 novembre per la produzione della annata, farne denuncia in triplice copia, di cui una da inoltrare all'ufficio delle imposte di consumo, una all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed una all'ispettorato agrario provinciale, competente per territorio, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

La denuncia, che deve essere espressa in quintali per le uve ed in ettolitri per gli altri prodotti, può essere presentata anche all'ufficio delle imposte di consumo, competente per territorio, che ne rilascia ricevuta. Il predetto ufficio trasmetterà ai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo la rispettiva destinazione, non oltre il 9 settembre la denuncia di giacenza e non oltre il 10 dicembre quella di produzione.

Gli esemplari delle denunce da inoltrare, ai sensi del primo comma del presente articolo, all'ufficio delle imposte di consumo e all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono sostitutivi di quelli previsti ai fini dell'imposta generale sull'entrata dall'articolo 2, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315 ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — NATALI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 24 luglio 1971, n. **544**.

Concessione di contributi straordinari alla fondazione « Opera campana dei Caduti » di Rovereto, per la sistemazione della campana, e al comune di Rovereto, per il ripristino del castello ove ha sede il Museo di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le spese necessarie alla sistemazione della campana dei Caduti di Rovereto è autorizzata la concessione a favore della fondazione « Opera campana dei Caduti », con sede in Rovereto, di un contributo straordinario di lire 200.000.000.

Per le opere necessarie al ripristino del castello ove ha sede il Museo di guerra di Rovereto è autorizzata la concessione, a favore del comune di Rovereto, di un contributo straordinario di lire 50.000.000.

Art. 2.

Tutti gli atti ed i contratti stipulati per il raggiungimento delle finalità suddette sono esenti da ogni tributo diretto ed indiretto, erariale e locale.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 25 luglio 1971, n. **545**.

Norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle Conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

Le Conservatorie dei registri immobiliari di Roma, Milano, Napoli e Torino vengono divise ciascuna in 3 Conservatorie, che assumono le denominazioni rispettivamente di Roma 1ª, Roma 2ª, Roma 3ª; Milano 1ª, Milano 2ª, Milano 3ª; Napoli 1ª, Napoli 2ª, Napoli 3ª; Torino 1ª, Torino 2ª, Torino 3ª.

Le Conservatorie di Roma 1ª, Milano 1ª, Napoli 1ª e Torino 1ª hanno giurisdizione sul comune capoluogo.

Le Conservatorie di Roma 2ª, Milano 2ª, Napoli 2ª e Torino 2ª hanno giurisdizione sugli altri comuni già appartenenti alle circoscrizioni territoriali delle Conservatorie di Roma, Milano, Napoli e Torino.

Le Conservatorie di Roma 3ª, Milano 3ª, Napoli 3ª e Torino 3ª svolgono le funzioni di uffici stralcio: presso di esse si eseguono le operazioni di annotazione, di ispezione, di certificazione e di rilascio di copie relative alle formalità eseguite a tutto il giorno precedente alla entrata in vigore delle nuove circoscrizioni.

La norma di cui al presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1974 sono istituite 17 nuove Conservatorie, aventi sedi nelle seguenti città: Bari, Belluno, Brindisi, Enna, Foggia, Isernia, La Spezia, Latina, Matera, Nuoro, Pescara, Pordenone, Prato, Ragusa, Rimini, Taranto, Terni. Sono soppressi dalla stessa data i servizi di conservatoria degli uffici misti di Belluno e di Nuoro.

A partire dalla stessa data la Conservatoria dei registri immobiliari di Santa Maria Capua Vetere assume la denominazione di Conservatoria dei registri immobiliari di Caserta-Santa Maria Capua Vetere.

Art. 3.

Gli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari situati in città non capoluogo di provincia i quali abbiano negli anni dal 1966 al 1970 pubblicato un numero di formalità inferiore alla media annuale di 3.000, ad eccezione dell'ufficio di Portoferraio, sono soppressi dal 1° gennaio 1974.

Per la parte riguardante il servizio di conservazione dei registri immobiliari, essi vengono incorporati con il decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, di cui all'articolo che segue, nella conservatoria più vicina nel territorio della stessa provincia.

Per la parte riguardante il servizio del registro sarà provveduto in sede di riforma tributaria.

I titolari degli uffici soppressi hanno titolo di preferenza nella nomina a conservatore di 3ª classe.

Art. 4.

Con decreto interministeriale, da emanarsi di concerto tra il Ministro per le finanze e i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, vengono stabilite:

a) le nuove circoscrizioni delle Conservatorie dei registri immobiliari, apportando le consequenziali modifiche alle circoscrizioni territoriali delle Conservatorie non contemplate nei precedenti articoli;

b) la classificazione delle Conservatorie in 3 classi, a seconda della loro importanza;

c) la misura delle cauzioni da prestarsi dai conservatori dei registri immobiliari in corrispondenza delle 3 nuove classi delle conservatorie.

TITOLO II

Art. 5.

L'orario per il pubblico delle Conservatorie dei registri immobiliari viene fissato dalle ore 8 alle ore 13 dei giorni feriali.

Nell'ultimo giorno lavorativo del mese esso viene limitato alle ore 11.

Art. 6.

I Conservatori dei registri immobiliari sono autorizzati a percepire gli emolumenti indicati nella tariffa allegata.

Restano ferme le esenzioni stabilite dagli articoli 14 e 17 della legge 25 giugno 1943, n. 540.

Gli emolumenti di cui al primo comma, esclusi i diritti di scritturato previsti dall'articolo 4 della legge 23 ottobre 1969, n. 789, da versarsi integralmente al bilancio dello Stato, spettano per una parte al conservatore a compenso delle responsabilità verso il pubblico attribuitegli dal codice civile, e delle spese d'ufficio poste a suo carico dall'articolo 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, modificato dalla legge 23 ottobre 1969, n. 789, e per una parte spettano al personale di collaborazione, di ruolo e non di ruolo, delle Conservatorie dei registri immobiliari, a compenso delle responsabilità che esso assume nei confronti del conservatore, in dipendenza del diritto di rivalsa, contemplato dall'articolo 34 della legge 25 giugno 1943, n. 540.

Il riparto, tra i conservatori ed il personale di collaborazione, degli emolumenti di cui all'allegata tariffa, si effettua nelle proporzioni seguenti:

sino all'ammontare di lire 500.000 mensili di emolumenti lordi globalmente riscossi in ciascuna conservatoria, il 50 per cento spetta al conservatore ed il 50 per cento al personale;

per la parte eccedente lire 500.000 e non oltre lire 1.000 000 mensili il 45 per cento spetta al conservatore ed il 55 per cento al personale;

per la parte eccedente lire 1.000.000 e non oltre lire 2.000.000 il 40 per cento spetta al conservatore ed il 60 per cento al personale;

per la parte eccedente lire 2.000.000 e non oltre lire 4.000.000 il 35 per cento spetta al conservatore ed il 65 per cento al personale;

per la parte eccedente lire 4.000.000 il 30 per cento spetta al conservatore ed il 70 per cento al personale.

Gli emolumenti di cui ai precedenti commi saranno ripartiti secondo modalità da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le finanze e non potranno superare annualmente l'importo risultante dalla media del biennio 1969-1970.

Art. 7.

Le aliquote del contributo a favore del fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, stabilite dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 1 della legge 30 marzo 1961, n. 254, vengono elevate, rispettivamente, al 5 per cento, al 5 per cento ed al 10 per cento.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze stabilisce, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, l'ammontare delle spese d'ufficio a carico del conservatore.

Art. 9.

Il rendiconto della gestione degli emolumenti spettanti al conservatore dei registri immobiliari ed al personale di collaborazione delle conservatorie è, per ciascun esercizio finanziario, soggetto al controllo della ragioneria centrale del Ministero delle finanze e presentato in Parlamento in allegato al rendiconto consuntivo del Ministero delle finanze.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 10.

Il decreto interministeriale previsto dall'articolo 4 dovrà essere emanato entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

La spesa per la locazione e l'attrezzatura delle nuove conservatorie da istituirsi in applicazione della presente legge farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio dello Stato.

Art. 12.

Le disposizioni di cui al titolo II avranno vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* e le loro norme di attuazione verranno emanate con decreto del Ministro per le finanze nei sei mesi successivi.

Tali disposizioni si applicheranno anche agli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

ALLEGATO

TARIFFA DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI CONSERVATORI DEI REGISTRI IMMOBILIARI ED AL DIPENDENTE PERSONALE DI COLLABORAZIONE

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI E DELLE FORMALITA' che danno diritto alla percezione degli emolumenti	IMPORTO degli emolumenti (lire)	NOTE
1	*a*) Per ciascuna formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, anche se una sola nota contempli più formalità, nonchè per ciascun certificato di eseguita formalità da rilasciarsi in calce al duplo della nota da restituirsi al richiedente	50	Il numero delle formalità è determinato con i criteri stabiliti dall'articolo 4 della legge 25 giugno 1943, n. 540, per la determinazione dei contratti riguardanti persone diverse e non aventi interesse comune. L'emolumento è distintamente dovuto per la repertoriazione « a favore » e per quella « contro ».
	b) Se la formalità importa più di una repertoriazione « a favore » e più di una « contro » per ciascun altro nome repertoriato, oltre al diritto di cui alla lettera precedente	10	
	c) Se l'annotazione riguarda crediti od azioni spettanti a più persone, ovvero se il credito o l'azione viene divisa, per effetto della annotazione, fra più persone, oltre lo emolumento di cui alla lettera *a*) che precede, per ciascuna di dette persone	10	
	d) Per ogni facciata, scritta a mano od a macchina, delle note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione o annotazione	30	
2	Per la formazione della nota relativa ad ipoteche da iscriversi di ufficio, ai sensi dell'articolo 2834 del codice civile	100	
	Duplicato della nota, se viene richiesto dagli interessati: per ciascuna facciata scritta	30	
3	Semplice ispezione riguardante una sola persona per ciascun repertorio	50	L'emolumento è dovuto forfettariamente per numero fisso di 8 repertori, compreso nell'emolumento stesso anche quello relativo alla ispezione dei repertori intestati allo stesso nome e cognome, con o senza indicazione della paternità, della data e del luogo di nascita. L'ispezione si esegue mediante la consultazione del registro generale d'ordine.
	Se viene richiesta anche l'ispezione delle formalità di iscrizione, rinnovazione, trascrizione ed annotazione, eseguite negli ultimi quattro giorni e non ancora repertoriate, per ciascuna specie di formalità	25	
4	Ricerca del nome di una persona sulla tavola alfabetica: per ciascuna persona per la quale viene richiesta la ricerca	50	Non è consentita al pubblico l'ispezione della tavola alfabetica.
5	Ispezione delle note e dei titoli di iscrizione, rinnovazione, trascrizione od annotazione per ogni nota o titolo ispezionati	50	
6	Duplicato di quietanza di imposte ipotecarie pagate: per ciascun duplicato	30	
7	Per ogni stato o certificato delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni esistenti e riguardanti una sola persona: per il nominativo di detta persona, nonchè per ogni formalità di iscrizione, rinnovazione o trascrizione, comprese le relative annotazioni:		Se il certificato riguarda cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità, è dovuto un solo emolumento per le formalità che si riferiscono a tutti.
	a) se il certificato è generale	25	
	b) se il certificato è speciale (se riguarda cioè determinati beni)	40	
	In ambedue i casi, per ciascuna facciata scritta	30	
8	Per ogni certificato negativo di iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni riguardanti una sola persona:		Se il certificato riguarda più di una persona, per ciascuna di esse è dovuto un distinto emolumento fatta eccezione per il caso in cui il certificato riguardi cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità.
	a) se il certificato è generale	50	
	b) se il certificato è speciale (se riguarda cioè determinati beni)	40	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI E DELLE FORMALITA' che danno diritto alla percezione degli emolumenti	IMPORTO degli emolumenti (lire)	NOTE
9	Per ciascun certificato relativo a qualsiasi annotazione fatta a margine di iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, che sia richiesto oltre quello indicato al numero 1 della presente tariffa	50	
10	Copie di formalità di iscrizione, rinnovazione o trascrizione comprese le relative annotazioni:		
	per ogni facciata scritta	30	
11	Copia dei titoli depositati presso le Conservatorie, nei casi in cui deve rilasciarsi ai sensi dell'articolo 2673 del codice civile:		
	per ogni facciata scritta	30	
12	Per la collazione di copie di atti depositati nelle Conservatorie, richiesta a norma dell'articolo 746 del codice di procedura civile:		
	per ogni facciata scritta	30	
13	Per la formazione delle note e delle domande nei casi consentiti dall'articolo 26 della legge 25 giugno 1943, n. 540, nonchè per qualsiasi certificazione non espressamente prevista dalla presente tariffa	200	
14	Scritturazione delle note e delle domande di cui al numero precedente	30	La presente tariffa non innova le norme di cui alla legge 23 ottobre 1969, n. 789, per quanto riguarda la determinazione dei diritti che vanno versati integralmente all'erario.

Visto, *il Ministro per le finanze*: PRETI

LEGGE 28 luglio 1971, n. **546**.

Organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza sono stabiliti come segue:

marescialli maggiori	n. 1.970
marescialli capi	n. 2.128
marescialli ordinari	n. 2.124
brigadieri e vicebrigadieri	n. 5.728
appuntati, finanzieri e allievi finanzieri	n. 31.370
Totale . . .	n. 43.320

Nell'organico dei marescialli maggiori sono compresi i marescialli maggiori nominati alle cariche speciali ai sensi dell'articolo 16 della legge 18 gennaio 1952, n. 40.

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della guardia di finanza resta confermato in 380 unità come stabilito dalla legge 29 maggio 1967, n. 380.

Art. 2.

Gli organici di cui all'articolo 1 saranno raggiunti in un periodo di sette anni secondo la progressione indicata nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1971 in lire 25.500.000, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, destinato al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprî decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

TABELLA

Organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della guardia di finanza

GRADI	ORGANICI AL:						
	1° luglio 1971	1° gennaio 1972	1° gennaio 1973	1° gennaio 1974	1° gennaio 1975	1° gennaio 1976	1° gennaio 1977
Marescialli maggiori .	1.450	1.530	1.618	1.706	1.794	1.882	1.970
Marescialli capi .	1.400	1.473	1.604	1.735	1.866	1.997	2.128
Marescialli ordinari .	1.700	1.760	1.833	1.906	1.979	2.052	2.124
Brigadieri e vicebrigadieri	5.500	5.500	5.546	5.592	5.638	5.683	5.728
Appuntati, finanzieri e allievi finanzieri .	29.370	29.370	29.770	30.170	30.570	30.970	31.370
TOTALE . .	39.420	39.633	40.371	41.109	41.847	42.584	43.320

LEGGE 28 luglio 1971, n. **547**.

Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale è aumentato di lire 900 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali in ragione di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972 e di lire 220 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1975.

Art. 2.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare in ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

Art. 3.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni, si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli numeri 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio negli esercizi finanziari 1971, 1972, 1973, 1974 e 1975.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI — PICCOLI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 28 luglio 1971, n. 548.

Modifica dell'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, che estende agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, compete anche ai vicebrigadieri della guardia di finanza che si trovino nelle condizioni indicate dal predetto articolo.

L'emolumento mensile spettante ai vicebrigadieri, analogamente a quanto ivi previsto per i brigadieri, non può avere, in ogni caso, durata superiore ai quattordici anni.

Art. 2.

All'onere di lire 500.000 derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1187 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1971, n. 549.

Estinzione della fondazione « Ugolino Vivaldi », con sede in Genova.

N. 549. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene dichiarata estinta la fondazione « Ugolino Vivaldi », con sede in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 37. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971, n. 550.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della SS. Trinità, nel comune di Locana.

N. 550. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della SS. Trinità, nella frazione Rosone del comune di Locana (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 62. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1971, n. 551.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in Catanzaro.

N. 551. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Catanzaro in data 19 marzo 1968, integrato con dichiarazioni 30 luglio 1968 e 15 marzo 1971, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in località Piano della Casa di Catanzaro.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 106. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1971, n. 552.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Teresa del Bambino Gesù, in Legnano.

N. 552. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Teresa del Bambino Gesù, in Legnano (Milano). La chiesa predetta viene, inoltre, autorizzata ad accettare la donazione disposta dal convento di S. Teresa del Bambino Gesù dei padri carmelitani scalzi in Legnano, con atto pubblico 28 novembre 1964, rep. n. 47880, a rogito dott. Andrea Fugazzola, notaio in Legnano, consistente nel sacro edificio con locali annessi e in una porzione di fabbricato per uso abitazione dell'officiante, valutati complessivamente L. 31.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 64. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1971.

Nomina del presidente del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455 che approva lo statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654 che detta norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il proprio decreto in data 19 maggio 1965, con il quale il presidente di sezione del Consiglio di Stato prof. dott. Luigi Aru venne nominato presidente del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e, come tale, collocato fuori ruolo del personale di magistratura di detto consesso;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1971, con il quale il dott. Aru ha cessato dalla posizione di fuori ruolo, con effetto dal 1° maggio 1971, per riassumere, dalla stessa data, le ordinarie funzioni di magistrato;

Vista la lettera n. 276/S.G. del 16 aprile 1971, con la quale il presidente del Consiglio di Stato propone la

nomina a presidente del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana del presidente di sezione del predetto consesso dott. Fernando Granito, a decorrere dal 1° maggio 1971;

Sentito il Presidente della Regione siciliana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 1° maggio 1971, il presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Fernando Granito è nominato presidente del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sostituzione del presidente di sezione del Consiglio di Stato prof. dottor Luigi Aru, ed è collocato fuori del ruolo del personale della magistratura del Consiglio di Stato.

Gli assegni fissi spettanti al dott. Fernando Granito faranno carico sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dello art. 8 del succitato decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1971 ufficiale

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1971
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 325

(7041)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1971.

Orari, prove di esame e programmi d'insegnamento delle scuole medie ad ordinamento speciale delle Valli Ladine della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 5 della legge 21 ottobre 1957, n. 1052 che prevede un ordinamento speciale per la scuola media di Ortisei;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1963, che stabilisce gli orari e i programmi d'insegnamento e le prove d'esame per le scuole medie statali;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1965, che stabilisce gli orari, i programmi e le prove d'esame per le scuole medie con lingua d'insegnamento tedesca;

Considerata l'opportunità di modificare ed integrare i suddetti orari e programmi in relazione alle speciali esigenze delle scuole medie delle Valli Ladine della provincia di Bolzano;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Gli orari e le prove d'esame nelle scuole medie ad ordinamento speciale delle Valli Ladine della provincia di Bolzano nonchè i programmi d'insegnamento in lingua ladina, sono stabiliti secondo i testi allegati al presente decreto.

Per il tedesco, valgono i programmi stabiliti in rapporto alle scuole medie con lingua d'insegnamento tedesca con il decreto ministeriale 4 giugno 1965.

Per le restanti materie, ad eccezione della lingua straniera il cui insegnamento è sostituito con quello del tedesco, valgono i programmi stabiliti con il decreto ministeriale 24 aprile 1963, di cui alle premesse.

Roma, addì 5 maggio 1971

Il Ministro: MISASI

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Ore settimanali			Prove d'esame
	I classe	II classe	III classe	
A) INSEGNAMENTI OBBLIGATORI:				
In lingua italiana:				
Italiano	6	—	5	s.o.
Italiano ed elementari conoscenze di latino	—	9	—	s.o.
Storia ed educazione civica	2	2	2	o.
Educazione artistica	2	2	2	g.o.p.
Applicazioni tecniche	2	—	—	—
Educazione fisica	2	2	2	p.
In lingua tedesca:				
Tedesco	6	6	5	s.o.
Geografia	2	2	2	o.
Matematica	3	3	3	s.o.
Osservazioni ed elementi di scienze naturali	2	2	3	o.p.
In lingua ladina:				
Cultura ladina	1	1	1	—
Educazione musicale	1	—	—	—
In lingua scelta dagli alunni:				
Religione	1	1	1	—
Totale	30	30	26	—
B) INSEGNAMENTI FACOLTATIVI:				
In lingua italiana:				
Latino	—	—	4	s.o.
Applicazioni tecniche	—	2	3	—
In lingua ladina:				
Educazione musicale	—	1	1	—
Totale generale	30	32-33 34	27-29 30-34	—

Avvertenza: s = scritto; o = orale; p = pratica; g = grafica.

PROGRAMMA D'INSEGNAMENTO IN LINGUA LADINA

I anno: cultura generale: geografia, usanze, costumi, leggende, folklore dei vari paesi.

II anno: autori ladini: poeti scrittori, artisti.

III anno: storia in particolare delle valli ladine.

(7095)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 95-*bis*/12666 del 20 maggio 1967, con la quale l'amministrazione provinciale di Frosinone ha proposto, tra l'altro, la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Fiura-Gaudo-Badia », con inizio al km. 9 + 500 della strada statale n. 155 e termine al km. 6 + 500 della strada provinciale « Verolana 1ª », dell'estesa di km. 10 + 500;

Visto il voto n. 2038 del 15 dicembre 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che tale strada può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada « Fiura-Gaudo-Badia », dell'estesa di km. 9 + 500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'Ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1971

(6913) *Il Ministro*: LAURICELLA

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 57 del 9 febbraio 1970, con la quale l'amministrazione provinciale di Perugia ha proposto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « di Silvignano », con inizio alla progressiva chilometrica 3+135 della strada provinciale « Campello Pettino » e termine alla progressiva chilometrica 6+900 della strada provinciale « Passo Spina », dell'estesa di km. 3+250;

Visto il voto n. 2037 del 15 dicembre 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che tale strada può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale denominata « di Silvignano », dell'estesa di km. 3+250 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1971

(6991) *Il Ministro*: LAURICELLA

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 137 in data 23 marzo 1970, con il quale l'amministrazione provinciale di Catania ha proposto richiesta di provincializzazione della strada vicinale « Gangia-Corridori-Spinoti» che partendo dalla strada provinciale n. 91 « San Leonardello-Carruba », arriva in prossimità case Nicolosi dipartendosi, quindi, in due rami di cui il primo arriva alla strada provinciale « Carruba-Altarello», in località Spinoti nord, mentre il secondo arriva alla predetta strada provinciale in località Spinoti sud (km. 2+030);

Visto il voto 16 febbraio 1971, n. 239, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto, quindi, che la strada suddetta può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada vicinale « Gangia-Corridori-Spinoti », dell'estesa di km. 2+030 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1971

(6995) *Il Ministro*: LAURICELLA

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1971.

Approvazione del modello di listino ufficiale da adottarsi presso le borse valori.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 49 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante lo ordinamento delle borse;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1942, con il quale venne approvato il modello di listino ufficiale per tutte le borse valori;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406, concernente la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità di adottare un nuovo modello di listino ufficiale di borsa che risponda alle nuove esigenze del mercato e degli operatori;

Decreta:

E' approvato il modello di listino ufficiale di cui allo unito schema, costituente parte integrante del presente decreto, da adottarsi presso le borse valori della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

LISTINO UFFIC

(Approvato con decreto ministe

TITOLI A RE

Valore nominale		Data estinzione prestito	Ammortamento				Data estrazione premi	Data pagamento cedole	Importo cedola taglio minimo	Codice
in circolazione (migliaia di lire)	taglio minimo		periodo	data estrazione	A (1)	R (2)				

Note:

1) Acquisto sul mercato. 2) Rimborso anticipato. 3) Denominazione dei titoli, reddito annuo, anno di emissione, serie e rid zione a metà della tassa sui contratti di borsa. 5) Comprese le obbligazioni della Sezione di credito navale. 6) Comprese le Istituti di credito alberghiero e turistico e di credito sportivo.

IALE DI BORSA

rnale 29 luglio 1971, n. 97741)

DDITO FISSO

DENOMINAZIONE	Prezzo compenso	Prezzi					Valore nominale trattato	Quantitativi minimi di contrattazione
		Chiusura precedente	Riunione odierna					
			apertura	minimo	massimo	chiusura		
TITOLI DI STATO								
a) *Consolidati* . . . . . (3)								
b) *Redimibili*								
c) *Certificati credito Tesoro*								
d) *Buoni del Tesoro poliennali*								
OBBLIGAZIONI (4)								
a) *Aziende autonome dello Stato*								
b) *Provinciali e comunali*								
c) *Istituti e Sezioni di credito speciale*:								
— IMI (5)								
— CREDIOP								
— ICIPU								
— ISVEIMER								
— IRFIS								
— CIS								
— Mediocredito centrale								
— Sezioni di credito industriale (6)								
— Sezioni opere pubbliche								
— Fondiarie (7)								
— Edilizie (7)								
— Agrarie								
d) *Enti pubblici*:								
— ENEL								
— ENI								
— IRI								
e) *Società*:								
— Alimentari - Agricole								
— Assicurative								
— Bancarie								
— Cartarie - Editoriali								
— Cementi - Ceramiche - Materiali da costruzione								
— Chimiche - Idrocarburi - Gomma								
— Commercio								
— Comunicazioni								
— Elettrotecniche								
— Finanziarie								
— Immobiliari - Edilizie								
— Meccaniche - Automobilistiche								
— Minerarie - Metallurgiche								
— Tessili								
— Divèrse								
f) *Organismi internazionali*								
g) *In valuta estera*:								
1) Società ed enti italiani								
2) Società ed enti esteri								
h) *Convertibili*:								
1) a contante								
2) a termine								

caratteristica distintiva 4) Le obbligazioni garantite dallo Stato sono contrassegnate da un asterisco (*). Esse godono della obbligazioni emesse dagli Istituti e Sezioni di credito alle medie e piccole industrie. 7) Comprese le obbligazioni emesse dagli

A Z.I

Capitale sociale (migliaia di lire)	Valore nominale unitario	Numero azioni	Godimento	Dividendo ultimo esercizio						Numero cedola in corso	Codice
				Data		Importo lordo			Numero cedola		
				pagamento	stacco	acconto	saldo	intero			

ONI

SOCIETÀ	Prezzo compenso	Prezzi					Numero azioni trattate	Quantitativi minimi di contrattazione
		Chiusura precedente	Riunione odierna					
			apertura	minimo	massimo	chiusura		
Alimentari - Agricole								
Assicurative								
Bancarie								
Cartarie - Editoriali								
Cementi - Ceramiche - Materiali da costruzione								
Chimiche - Idrocarburi - Gomma								
Commercio								
Comunicazioni								
Elettrotecniche								
Finanziarie								
Immobiliari - Edilizie								
Meccaniche - Automobilistiche								
Minerarie - Metallurgiche								
Tessili								
Diverse								

CONTRATTAZIONI A PREMIO

TITOLO	Specie del premio	Mese di		Mese di		Mese di	
		Prezzo	Quantità	Prezzo	Quantità	Prezzo	Quantità

MERCATO UFFICIALE DELLE VALUTE "C.TO VALUTARIO„

VALUTE	Prezzi		Quantitativi trattati riunione odierna
	Riunione precedente	Riunione odierna	

MERCATO UFFICIALE DEI BIGLIETTI DI STATO E DI BANCA ESTERI

VALUTE	Prezzi		Quantitativi trattati riunione odierna
	Riunione precedente	Riunione odierna	

QUANTITATIVI COMPLESSIVI TRATTATI

TITOLI		Anno			Anno precedente		
		Riunione precedente	Riunione odierna	Dal	data	data	Dal .....
TITOLI DI STATO	contanti . . . . L.						
	fine mese . . . . L.						
OBBLIGAZIONI	contanti . . . . L.						
	fine mese . . . . L.						
AZIONI	fine mese . . . . N.						
	contanti . . . . N.						

(7298)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 19 maggio 1971 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Ennio Fanni, vice console onorario presso il consolato onorario dei Paesi Bassi a Cagliari.

(7179)

In data 19 maggio 1971 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Raimondo Rizzu, vice console onorario presso il consolato onorario dei Paesi Bassi a Sassari.

(7180)

In data 19 maggio 1971 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Raymond Van Crombrugge, vice console presso il consolato generale del Belgio a Milano.

(7181)

In data 19 maggio 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Frederick Ray Mingay, console presso il consolato generale di Gran Bretagna in Milano.

(7182)

In data 19 maggio 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ayrton Diniz, console titolare del consolato del Brasile a Napoli.

(7183)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di decreti concernenti la vendita delle acque minerali nazionali artificiali « Antiurica Giommi » e « Alcalina Giommi ».

Con decreto n. 1169 del 23 luglio 1971, è revocato, a seguito di rinuncia della ditta, il decreto n. 117 del 16 marzo 1928, con il quale veniva concessa l'autorizzazione a continuare la vendita dell'acqua minerale artificiale nazionale denominata « Antiurica Giommi ».

Con decreto n. 1170 del 23 luglio 1971, è revocato, a seguito di rinuncia della ditta, il decreto n. 118 del 16 marzo 1928, con il quale veniva concessa l'autorizzazione a continuare la vendita dell'acqua minerale artificiale nazionale denominata « Alcalina Giommi ».

(7166)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa cattolica-Malnate s. a r.l. », con sede in Malnate.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 luglio 1971 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa Cattolica-Malnate società a r. l. », con sede in Malnate (Varese), composto dai signori:

Sassi Costante, presidente;
Bernasconi Silvio, membro;
Alberio Giovanni, membro.

(7058)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Flora Pace in Cichelli, nata a Providence R.I. (U.S.A.) il 26 marzo 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in chimica rilasciatole dall'Università di Roma il 6 dicembre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7175)

Il dott. Vincenzo Malagnino, nato a Sava (Taranto) il 5 marzo 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Bari il 18 dicembre 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7176)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Aurelio Filippo Notarianni, nato a Milano il 21 agosto 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in chimica conseguito presso l'Università di Pavia il 14 febbraio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7172)

La dott.ssa Annich Bougan, nata a Parigi il 31 gennaio 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano il 24 giugno 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7173)

Il dott. Luigi Ballaira, nato a Sommariva del Bosco (Cuneo) il 19 agosto 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Torino il 14 novembre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7174)

Il dott. Luigi Russo Spena, nato a Pomigliano d'Arco (Napoli) il 4 febbraio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Napoli il 15 luglio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(7170)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1971, registro n. 45, foglio n. 200, sono stati respinti i ricorsi straordinari, prodotti dai signori Passarella Pietro e Rossi Urbano, avverso il decreto 19 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1968, registro n. 80, foglio n. 305, con il quale il Ministero della pubblica istruzione dispose, tra l'altro, le promozioni mediante scrutinio per merito comparativo alla qualifica di primo segretario.

(7167)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1971, registro n. 39, foglio n. 338, sono stati respinti i ricorsi straordinari prodotti dalla prof.ssa Carbone Luigia in Melita in data 28 ottobre 1965 avverso il decreto ministeriale 15 marzo 1965 emanato per l'applicazione della legge 28 luglio 1961, n. 831, art. 22.

(7009)

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaio per le operazioni di debito pubblico

Con decreto ministeriale 12 giugno 1971 il notaio dott. Giovan Battista Cirianni, esercente e residente in Arezzo, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la locale direzione provinciale del tesoro.

(7011)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1971, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 188, è stato respinto il ricorso straordinario del sig. Bassanese Agostino, nato ad Umago il 14 aprile 1894, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo dei beni perduti nella zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste.

(7056)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1971, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 189, è stato respinto il ricorso straordinario del sig. Fragiacomo Bernardo Giorgio, nato ad Isola d'Istria il 13 ottobre 1898 proposto avverso il provvedimento concernente la concessione di indennizzo per i beni perduti in zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste.

(7057)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 147

Corso dei cambi del 5 agosto 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,295	622,295	622,05	622,295	621,85	622,15	622,05	622,295	622,29	623,20
Dollaro canadese	612,15	612,15	612,50	612,15	610,40	612,05	611,85	612,15	612,15	611,50
Franco svizzero	153,235	153,235	153,40	153,235	153,20	153,25	153,25	153,235	153,23	152,45
Corona danese	82,96	82,96	83,10	82,96	82,90	83,90	82,94	82,96	82,96	83,10
Corona norvegese	87,615	87,615	87,70	87,615	87,60	87,62	87,63	87,615	87,61	87,70
Corona svedese	120,63	120,63	120,65	120,63	120,60	120,65	120,61	120,63	120,63	120,78
Fiorino olandese	176,60	176,60	176,80	176,60	176,10	176,80	176,70	176,60	176,60	175,65
Franco belga	12,54	12,54	12,5550	12,54	12,54	12,54	12,538	12,54	12,54	12,55
Franco francese	112,94	112,94	113,06	112,94	112,90	112,93	112,91	112,94	112,94	113,04
Lira sterlina	1505,50	1505,50	1505,30	1505,50	1503,50	1505,30	1505,20	1505,50	1505,50	1506,85
Marco germanico	180,70	180,70	180,92	180,70	180,40	180,76	180,85	180,70	180,70	180,13
Scellino austriaco	24,976	24,976	24,99	24,976	25 —	24,97	24,98	24,976	24,97	25 —
Escudo portoghese	21,865	21,865	21,89	21,865	21,90	21,87	21,875	21,865	21,86	21,88
Peseta spagnola	8,9555	8,9555	8,97	8,9555	8,95	8,95	8,95	8,9555	8,95	8,96

Media dei titoli del 5 agosto 1971

Rendita 5 % 1935	91,55
Redimibile 3,50 % 1934	98,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,625
» 5 % (Ricostruzione)	90,75
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,75
» 5 % (Città di Trieste)	91,725
» 5 % (Beni esteri)	89,20
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,50
» 5,50 % » » 1968-83	88,55
» 5,50 % » » 1969-84	93,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,225
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,45
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,55
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	97 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 agosto 1971

Dollaro USA	622,172
Dollaro canadese	612 —
Franco svizzero	153,242
Corona danese	82,95
Corona norvegese	87,622
Corona svedese	120,62
Fiorino olandese	176,65
Franco belga	12,539
Franco francese	112,925
Lira sterlina	1505,35
Marco germanico	180,775
Scellino austriaco	24,978
Escudo portoghese	21,87
Peseta spagnola	8,953

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a quattro posti di referendario presso il Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli e per esami a quattro posti di referendario del Consiglio di Stato.

Al concorso possono partecipare i funzionari della carriera direttiva delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei deputati con la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite delle rispettive amministrazioni non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e debbono essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

Art. 3.

Con provvedimento presidenziale possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa, ed alle informazioni date dalle amministrazioni da cui dipendono, non risultino di aver dimostrato idoneità e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto civile (compreso il commerciale) comparato con il diritto romano;
2) diritto internazionale, pubblico e privato;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova teorica);
5) diritto amministrativo (prova pratica).

Art. 5.

L'esame orale, verte, oltre che sulle materie di cui all'articolo precedente, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto penale, sul diritto coloniale, sul diritto del lavoro, sul diritto processuale civile e penale, sulla storia del diritto italiano e sulla economia politica.

E' facoltativo l'esame sulle lingue straniere.

Art. 6.

La commissione esaminatrice procede preliminarmente allo esame dei titoli specificati all'art. 2 del presente decreto.

Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti. Alla somma dei punti riportati per titoli e per le prove di esame, la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostra di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 7.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito si osservano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 8.

La commissione esaminatrice è composta del presidente del Consiglio di Stato o da un presidente di sezione, presidente; da due consiglieri di Stato, da un consigliere di cassazione, da un professore ordinario di diritto privato della facoltà giuridica di una università, membri.

E' assistita per l'ufficio di segreteria da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Per la prova sulle lingue estere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materie dell'esame.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nelle date che saranno indicate con successivo avviso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1971

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1971
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 85

(7338)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso a sei posti di inserviente in prova

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1970, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 310, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a sei posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1970, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 10, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerata l'impossibilità, per motivi di salute, della rag. Italia Relandini nata Colussi, primo segretario, di partecipare ai lavori della commissione stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La rag. Silvana Lazzari nata Lattanzi, segretario principale, è chiamata a far parte della commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, in qualità di segretario, in sostituzione della rag. Italia Relandini nata Colussi.

Alla predetta componente saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1971

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1971
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 225

(7028)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel supplemento straordinario al n. 4 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, mese di aprile 1971, pubblicato il 12 luglio 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1971 registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1971, registro n. 5 Sanità, foglio n. 107, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

(7025)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel supplemento straordinario al n. 4 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, mese di aprile 1971, pubblicato il 12 luglio 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1971, registro n. 5 Sanità, foglio n. 106, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

(7026)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5684/3 del 25 settembre 1970, con il quale è stato bandito il concorso interno per titoli per il conferimento della condotta ostetrica unificata di S. Lorenzo di Brancoli e di S. Gemignano di Moriano;

Visto il decreto n. 1099/1 in data 24 febbraio 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il verbale redatto dalla commissione giudicatrice;

Approva

la seguente graduatoria:

1. Provinciali Maria . . . . . punti 18,85
2. Dalle Luche Loris Maria . . . . . » 18,70

Il presente atto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, di quest'ufficio e del comune interessato.

Lucca, addì 24 giugno 1971

Il medico provinciale: CIANCIULLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5684/3 del 25 settembre 1970, con il quale è stato bandito il concorso interno per titoli per il conferimento della condotta ostetrica unificata di S. Lorenzo di Brancoli e di S. Gemignano di Moriano;

Visto il decreto n. 1099/1 in data 24 febbraio 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice;

Vista la gradautoria compilata dalla detta commissione;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'atto n. 3327 del 24 giugno 1971 col quale si è provveduto all'approvazione della graduatoria del concorso;

Decreta:

La signora Provinciali Maria è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica unificata di S. Lorenzo di Brancoli e di S. Gemignano di Moriano.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, di quest'ufficio e del comune interessato.

Lucca, addì 24 giugno 1971

Il medico provinciale: CIANCIULLO

(7271)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1402 del 18 maggio 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1968, bandito con decreto n. 1003 del 28 marzo 1969;

Visto il decreto n. 1403, di pari data, con il quale sono state assegnate alle ostetriche dichiarate vincitrici le condotte messe a concorso;

Considerato che a seguito della rinuncia delle seguenti candidate dichiarate vincitrici: D'Ignazio Anna, Malatesta Vincenza, D'Aquale Enrica, Foglietta Maria, Provinciali Amelia, Perrotti Rachele, si rende necessario apportare varianti alle assegnazioni medesime;

Considerato che anche le seguenti candidate dichiarate idonee: Guerrini Elena, Faccin Agnese, Carlini Cecilia, Cascino Sinfarosa, successivamente interpellate, hanno rinunciato alla titolarità della condotta loro assegnata in base alle preferenze indicate nelle domande;

Constatato, pertanto, che le condotte ostetriche dei comuni di Graffignano, Tessennano e Vejano, restano vacanti per rinuncia delle interessate;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle candidate nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate, risultate idonee al concorso di cui alle premesse, sono rispettivamente assegnate alla condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

La Colla Assunta: Ronciglione, 2ª condotta;
Migliorini Catia: Bassano in Teverina, condotta unica;
Di Giacomo Luciana: Faleria, condotta unica;
De Spirito M. Assunta: Arlena di Castro, condotta unica.

La prima condotta ostetrica del comune di Graffignano e le condotte ostetriche uniche dei comuni di Tessennano e Vejano restano vacanti per rinuncia delle interessate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annnuzi legali della provincia di Viterbo, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Viterbo e dei comuni interessati.

Viterbo, addì 17 luglio 1971

Il medico provinciale: CORDA

(7064)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1971, n. 8.

Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1969, n. 9, concernente: « Provvidenze a favore delle cooperative agricole e delle associazioni di produttori e di allevatori ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 25 *maggio* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa annuale di lire 30 milioni autorizzata per gli esercizi dal 1969 al 1974 con la legge regionale 1° settembre 1969, n. 9, per provvidenze a favore delle cooperative agricole e delle associazioni di produttori e di allevatori, è elevata a decorrere dall'esercizio finanziario 1970 a lire 43 milioni.

Art. 2.

Al maggior onere di lire 13 milioni si provvede per l'esercizio finanziario 1970 mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1971, n. 9.

Norme integrative dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 22 *giugno* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermi restando i riconoscimenti di anzianità previsti dalle vigenti disposizioni regionali e fatto salvo quanto disposto dallo articolo seguente, con effetto dal 1° luglio 1970, le promozioni del personale regionale si conseguono secondo le norme previste per le corrispondenti carriere e qualifiche del personale civile dello Stato.

Con la stessa decorrenza sono abrogati gli articoli 14, 15, 16, 17 e 19 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, il secondo ed il terzo comma dell'art. 1, nonchè l'art. 10 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20; sono inoltre abrogati i commi secondo, terzo, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono dell'art. 9 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, modificato con l'art. 5 della legge regionale 2 settembre 1965, n. 8 e con l'art. 20 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

Art. 2.

Al personale della carriera di concetto del ruolo degli addetti al Libro fondiario per il quale continua ad avere vigore, limitatamente alla progressione giuridica di carriera ed alla dotazione organica delle singole qualifiche, la legge regionale 27 agosto 1964, n. 26, si applicano, con decorrenza 1° luglio 1970, i parametri indicati nel quadro 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, con le modalità stabilite nella prima parte del primo comma dello art. 2 del decreto medesimo.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1971 l'indennità prevista dalla legge regionale 18 dicembre 1963, n. 32, è elevata a lire 30.000 mensili.

Art. 4.

L'indennità prevista dall'art. 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, e successive modificazioni, non spetta al personale cui venga corrisposto lo stipendio onnicomprensivo di cui agli articoli 16-*bis*, lettera *a*), e 16-*ter*, della legge 18 marzo 1968, n. 249, previsto dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

L'indennità di funzione di cui alla lettera *b*) dell'art. 16-*bis* della legge 18 marzo 1968, n. 249, previsto dall'art. 12 della legge 29 ottobre 1970, n. 775, sarà corrisposta al personale regionale in misura ridotta da determinarsi con successiva legge.

Art. 5.

Al personale del ruolo istituito con la legge regionale 16 novembre 1968, n. 48, spetta il trattamento economico del grado ricoperto all'atto del transito nel ruolo medesimo, ivi comprese le indennità speciali proprie del personale del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali.

La norma di cui al presente articolo ha valore di interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 16 novembre 1968, n. 48.

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 15 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione al personale femminile coniugato o vedovo con prole a carico, con non meno di quindici anni di servizio utile, dei benefici di cui all'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, il personale stesso è, a domanda, collocato in aspettativa per il periodo di tempo necessario al compimento degli anni di servizio utili per il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, secondo gli ordinamenti della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Trascorso tale periodo, il personale predetto viene collocato a riposo con effetto dal giorno immediatamente successivo ».

Art. 7.

Al personale collocato in aspettativa a sensi dell'art. 15 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, si applicano ai fini e per gli effetti dell'articolo medesimo, con decorrenza 1° luglio 1970, i parametri indicati nel quadro 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, con le modalità stabilite nella prima parte del primo comma dell'art. 2 del decreto medesimo.

Art. 8.

Il personale di cui all'art. 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere inquadrato, a domanda, nel limite

dei posti disponibili, tra il personale di ruolo, previo concorso per esame speciale da bandirsi entro tre mesi dalla data predetta.

Le materie d'esame e le modalità dei concorsi saranno stabilite con apposito regolamento.

Nei confronti del personale che pur avendo superato lo esame non fosse possibile inquadrare in ruolo per indisponibilità di posti, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20.

Il rapporto d'impiego temporaneo del personale attualmente in servizio è prorogato per tutto il tempo di validità della graduatoria del concorso.

Al personale di cui al presente articolo è riconosciuto, sia ai fini giuridici che per il conferimento della classe di stipendio successiva all'iniziale, il servizio non di ruolo prestato presso l'Amministrazione regionale posteriormente al 15 marzo 1970, in base al rapporto temporaneo di impiego previsto dall'art. 17 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20. La disposizione si applica anche nei confronti del personale indicato nel presente articolo, nominato in ruolo in seguito a pubblico concorso.

Nei confronti del personale inquadrato in ruolo in base al presente articolo si applica il disposto di cui al terzo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il personale di cui al primo comma del presente articolo, attualmente assegnato alla carriera ausiliaria, che sia in possesso del titolo di studio prescritto, può essere ammesso al concorso per il ruolo della carriera esecutiva. Il restante personale può essere ammesso al concorso per la carriera corrispondente per la quale è assunto.

L'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è subordinata al parere favorevole del consiglio di amministrazione del personale.

Art. 9.

Al concorso per i posti della qualifica iniziale della carriera di concetto del ruolo amministrativo, da bandire in base al precedente articolo, può essere ammesso il personale che si trova nelle condizioni previste dall'art. 31 della legge regionale 26 agosto 1968, n. 20. L'articolo medesimo è abrogato

Il servizio prestato nella carriera inferiore dal personale di cui al comma precedente è riconosciuto, sia ai fini giuridici che per il conferimento della classe di stipendio successiva all'iniziale, limitatamente al periodo posteriore al 15 marzo 1970.

L'ammissione al concorso di cui al presente articolo è subordinata al parere favorevole del consiglio di amministrazione del personale.

Art. 10.

Per la promozione del personale regionale alla qualifica di direttore di divisione o equiparata si prescinde dall'applicazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Il servizio prestato prima delle dimissioni dal personale riassunto a sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è computato ai fini del conferimento nelle qualifiche superiori a quella della riammissione.

Art. 12.

All'onere per l'attuazione della presente legge, previsto in ragione d'anno in lire 3 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1971.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello statuto speciale di autonomia.

Essa entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 giugno 1971

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1971, n. **10.**

Autorizzazione alla vendita in favore del comune di Bolzano e della parrocchia Sacra Famiglia di Bolzano, di alcuni immobili in comune di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 22 *giugno* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' autorizzata la vendita, a trattativa privata, al comune di Bolzano, per il prezzo di lire 78.870.000 delle pp.ed. 1150/2, 1150/3, 1150/4, 1150/6, 1150/10, 1150/12, 1150/16, 1150/17, 1150/18, 1150/19, 1150/20, 1150/21, in P.T. 333/II C.C. di Gries, di complessivi mq. 12.051 e alla parrocchia Sacra Famiglia di Bolzano, per il prezzo di lire 21.130.000, delle pp.ed. 1150/1, 1150/5, 1150/7, 1150/8, 1150/9, 1150/11, 1150/13, 1150/14, 1150/15 e 2394 in P.T. 333/II C.C. di Gries di complessivi mq. 3229.

A favore delle particelle 1150/1, 1150/5, 1150/7, 1150/8, 1150/9, 1150/11, 1150/13, 1150/14, 1150/15 e 2394 ed a carico di parte delle p.ed. 1150/12, 1150/16, 1150/17, 1150/18, verrà costituita la servitù di passo carraio per consentire l'accesso da via Napoli.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 giugno 1971

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1971, n. **11.**

Modificazioni alla legge regionale 21 novembre 1958, n. 28, concernente: « Disciplina delle ricerche e delle coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 29 *giugno* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1958, n. 28, è sostituito dal seguente:

« Il permesso di ricerca è accordato ed il relativo programma di lavoro è approvato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentito il Consiglio regionale delle miniere, ai richiedenti cittadini o enti italiani, o degli altri Stati della Comunità economica europea o a società aventi la sede sociale in Italia o nei predetti Stati e alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiane alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi liquidi o gassosi nei rispettivi territori purchè abbiano capacità tecnica ed economica adeguata ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 giugno 1971

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(6687)

REGIONE SICILIANA

LEGGE 3 giugno 1971, n. **17**.

Integrazione del fondo di rotazione costituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.) per il credito di impianto, ampliamento e ammodernamento delle imprese artigiane, previsto dall'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 5 *giugno* 1971)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di rotazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.), costituito a norma dell'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, per le finalità indicate nell'art. 1, lettera *c*), della predetta legge, è incrementato di lire 1.500 milioni.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, riguardante l'istituzione di una Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane, è sostituito dal seguente:

« La garanzia copre le perdite eventualmente accertate su ogni singola operazione, fino ad un massimo del 90 per cento del credito originario ».

Art. 3.

La disposizione prevista nell'articolo precedente si applica per le operazioni che saranno effettuate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo 20911 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 1971.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario suddetto è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

		Oneri in milioni di lire
Partite che si modificano:		
Interventi a favore della C.R.I.A.S.	(in più)	500
Provvedimenti per l'agrumicoltura	(in meno)	500

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Uffficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 giugno 1971

FASINO

FAGONE

(6640)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.